



SEMPRE
REG. IL 21/08/19
AL N° 2762

BUONAVITA asd

Verbale assemblea straordinaria del 17/07/2019

Seconda convocazione

Mercoledì 17 luglio 2019 alle ore 20,00, in seconda convocazione, presso la sede del centro si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione BUONAVITA asd, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
2. comunicazioni varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione Sig.ra Daniela Baraldi, la quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Daniela Fantoni.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 17 soci, come risulta dalle firme che saranno apposte al nuovo statuto qualora approvato.

Ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, sul 1° punto all'ordine del giorno interviene Daniela Fantoni per chiarire che l'assemblea straordinaria è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale.

In particolare, evidenzia che l'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, in particolare nei seguenti ambiti:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

200,00

200,00

ESENTE DA
BOLLO
APS ISCRITTA
GIÀ
ART. 82 e
104
D/ps 117/2017



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 21/07/2019

N° 1742 Atti Privati Serie 3

€ 54,44

Copia conforme all'originale rilasciata ai sensi dell'art. 16, sesto comma, del D.P.R. 131/86

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Nicola Rosario Gentile

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 4) presenta un numero di soci superiore al minimo di sette richiesto dalla Legge;
- 5) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari.

Si procede quindi all' esame dello statuto riformulato evidenziando le modifiche apportate attraverso il testo a fronte

Testo attuale	Testo proposto
Allegato A facente parte integrante del verbale dell'assemblea straordinaria del 15/06/2013 "BUONAVITA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE " COSTITUZIONE SEDE DURATA Art. 1 È costituita a norma dell'artt. 36 e seguenti, del Codice civile, una Associazione Sportiva dilettantistica e Culturale denominata "BUONAVITA associazione sportiva dilettantistica", in breve "BUONAVITA a.s.d." L'Associazione esplicitamente accetta e applica le norme e le direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione	Allegato A facente parte integrante del verbale dell'assemblea del _/ _/ _ "BUONAVITA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE SEDE DURATA Art. 1 È costituita a norma dell'artt. 36 e seguenti, del Codice civile, un'Associazione Sportiva denominata "BUONAVITA associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale", in breve "BUONAVITA ASD - APS". L'Associazione esplicitamente accetta e applica le norme e le direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o

sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2

L'Associazione ha sede in Carpi (Modena) via Cadamosto 39/B.

La modifica della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta l'obbligo di modifica statutaria; la delibera viene assunta quindi dall'assemblea ordinaria dei soci ed il Presidente avrà cura di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, agli Enti gestori di albi o registri a cui risulti iscritta nonché agli Enti cui risulti affiliata.

L'Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

SCOPO E OGGETTO

Art. 3

L'Associazione "Buonavita" non ha fini di lucro, durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2

L'Associazione ha sede in Carpi (Modena).

La modifica della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta l'obbligo di modifica statutaria; la delibera viene assunta quindi dall'assemblea ordinaria dei soci ed il Presidente avrà cura di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, agli Enti gestori di albi o registri a cui risulti iscritta nonché agli Enti cui risulti affiliata.

L'Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

SCOPO E OGGETTO

Art. 3

L'Associazione "Buonavita" non ha fini di lucro, durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge, essendo il



Le finalità dell'Associazione sono lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, culturali e di promozione sociale connesse alle discipline orientali e ginniche, come per esempio lo yoga, lo shiatsu, il taichichuan, le ginnastiche dolci, le ginnastiche posturali, intese come mezzo di formazione psicofisica dei soci.

patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse dall'associazione.

Le finalità promosse dall'associazione, di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, si realizzano attraverso le seguenti attività di interesse generale, dirette ai soci, relativi familiari e terzi:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso la realizzazione di attività didattiche con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della ginnastica per la salute e alle discipline orientali, nelle diverse metodiche riconosciute dagli Enti affilianti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, attività editoriali, corsi e laboratori esperienziali.

Art.4

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà favorire incontri di studio, promuovere e organizzare lezioni, corsi di preparazione e approfondimento, seminari, serate culturali,

Art.4

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà favorire incontri di studio, promuovere e organizzare lezioni, corsi di preparazione e approfondimento, seminari, serate culturali,



convegni, conferenze, manifestazioni attinenti alle attività sportive e discipline orientali sopra elencate. Le finalità dell'associazione sono quindi la pratica, lo studio, la ricerca, l'insegnamento, la formazione, la divulgazione e la diffusione delle suddette discipline e delle tecniche complementari e interagibili e comunque attinenti all'incremento della qualità della vita attraverso l'organizzazione di corsi, centri, scuole, stage, seminari, convegni, congressi, conferenze, manifestazioni e in tutte le altre forme divulgative. La divulgazione di quanto sopra potrà avvenire anche attraverso stampati, libri, riviste, videocassette, siti e portali internet, ogni forma di promozione e qualsiasi tipo di mass-media. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi e ricreativi abilitati alla pratica delle suddette discipline. Nella propria sede l'Associazione potrà proporre delle attività ricreative in favore dei soci, compresa la gestione di un punto di ristoro riservando la somministrazione ai soci.	convegni, conferenze, manifestazioni attinenti alle attività sportive e discipline orientali sopra elencate. La divulgazione di quanto sopra potrà avvenire anche attraverso stampati, libri, riviste, videocassette, siti e portali internet, ogni forma di promozione e qualsiasi tipo di mass-media. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi e ricreativi abilitati alla pratica delle suddette discipline. Nella propria sede l'Associazione potrà proporre delle attività ricreative in favore dei soci, compresa la gestione di un punto di ristoro riservando la somministrazione ai soci quale
--	--



L'Associazione potrà esercitare, in maniera meramente marginale, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, non che compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione svolge l'attività senza distinzione di religione, di politica e di etnia.

SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione

- 1) le persone fisiche che dichiarino di condividere i fini associativi e si impegnano a collaborare alle attività nelle forme stabilite dagli organi sociali;
- 2) le persone giuridiche senza scopo di lucro che perseguano finalità riconducibili a quelle proprie

attività accessoria e complementare.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali, nel rispetto dei vincoli di Legge.

L'Associazione potrà svolgere qualunque operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione svolge l'attività senza distinzione di religione, di politica e di etnia, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione sia rispetto all'ammissione dei soci che nella partecipazione alla vita associativa.

SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione

- 1) le persone fisiche che dichiarino di condividere i fini associativi e si impegnano a collaborare alle attività nelle forme stabilite dagli organi sociali;
- 2) gli enti senza scopo di lucro che perseguano

dell'associazione e che organizzino attività compatibili rispetto a quelle promosse dall'associazione.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in casi di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) fondatori: sono soci fondatori i soci intervenuti nella formazione dell'Associazione;
- b) ordinari;
- c) sostenitori: coloro che intendono sostenere l'attività della Associazione col versamento di una quota associativa superiore.

Per diventare socio è indispensabile:

- inoltrare domanda di ammissione su apposito modulo,
- accettare integralmente le norme statutarie e

finalità riconducibili a quelle proprie dell'associazione e che organizzino attività compatibili rispetto a quelle promosse dall'associazione nel rispetto dei vincoli di Legge, nel rispetto dei parametri indicati dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in casi di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Per diventare socio è indispensabile:

- inoltrare domanda di ammissione su apposito modulo,
- accettare integralmente le norme statutarie e

regolamentari dell'Associazione,

- versare la quota associativa.

Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Tutti i soci maggiorenni a qualsiasi categoria appartengano godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci persone giuridiche partecipano all'associazione in persona del relativo legale rappresentante o suo delegato.

L'assemblea dei soci, su proposta anche del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di Onorari a quanti si siano particolarmente distinti in attività inerenti alle finalità associative. Gli Onorari possono essere invitati alle assemblee o alle

regolamentari dell'Associazione,

- versare la quota associativa.

Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Tutti i soci maggiorenni a qualsiasi categoria appartengano godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci minorenni vengono rappresentati in Assemblea dal genitore/tutore che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione al quale spetta l'elettorato attivo ma non quello passivo, a meno che non sia a sua volta socio del sodalizio. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci persone giuridiche partecipano all'associazione in persona del relativo legale rappresentante o suo delegato.



adunanze del Consiglio Direttivo con diritto di intervento ma senza diritto di voto, salvo che non richiedano di essere ammessi come soci, così come vengono invitati alle attività promosse dall'associazione affinché possano offrire il loro contributo alla crescita dell'associazione.

AMMISSIONE SOCI

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno e a versare la quota annuale di adesione.

AMMISSIONE SOCI

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo componente in virtù della delega disgiunta a deliberare. Il provvedimento di accettazione deve essere comunicato al diretto interessato anche verbalmente mentre l'eventuale diniego, che potrà essere deliberato esclusivamente in via collegiale, dovrà essere comunicato per iscritto e dovrà essere debitamente motivato affinché l'interessato possa valutare se richiedere che la delibera di diniego sia sottoposta all'esame della prima Assemblea utile.

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno e a versare la quota annuale di adesione.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita



I rapporti tra i soci ed Associazione possono essere retti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7

La qualifica di socio viene perduta per recesso, esclusione o decesso.

Il recesso avviene automaticamente con la presentazione al Consiglio Direttivo, da parte del socio, della dichiarazione di dimissioni.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente

associativa ed alle Assemblee associative all'atto della loro ammissione, se antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea, nonché a collaborare alla realizzazione delle finalità associative nel rispetto delle inclinazioni e disponibilità di tempo di ciascuno, nonché a richiedere al Consiglio Direttivo l'accesso ai libri sociali.

I rapporti tra i soci e l'Associazione possono essere retti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7

La qualifica di socio viene perduta esclusivamente per recesso, esclusione o decesso.

Il recesso avviene automaticamente con la presentazione al Consiglio Direttivo, da parte del socio, della dichiarazione di dimissioni.

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e

statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

e) che, con il suo comportamento, crei una atmosfera in cui non sia più possibile collaborare per il perseguimento delle finalità associative.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel

delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

e) che, con il suo comportamento, crei una atmosfera in cui non sia più possibile collaborare per il perseguimento delle finalità associative.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a

libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso è previsto il rimborso della quota associativa.

FONDO COMUNE - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso è previsto il rimborso della quota associativa.

FONDO COMUNE - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto finanziario deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione.	svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione. Qualora l'associazione svolga anche attività diverse da quelle di interesse generale, nei documenti di bilancio dovrà essere specificata la natura secondaria e strumentale delle stesse ed il rispetto degli altri parametri di Legge.
---	---

L'eventuale residuo attivo risultante dal rendiconto dovrà essere riutilizzato per il conseguimento delle finalità sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente dell'Associazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto finanziario relativo all'esercizio

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio dovrà essere riutilizzato per il conseguimento delle finalità sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci, Organo sovrano;
- Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione;
- Presidente dell'Associazione;
- Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione generale dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo, salvo il termine più ampio di centoottanta giorni per

precedente e della relazione generale dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo, salvo il termine più ampio di centoottanta giorni per motivate esigenze.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Può nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima. La convocazione potrà avvenire anche mediante fax o posta elettronica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini sopra indicati, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

All'Assemblea Ordinaria spetta di discutere e deliberare:

a) l'approvazione del rendiconto

motivate esigenze.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima. La convocazione potrà avvenire anche mediante fax o posta elettronica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini sopra indicati, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, l'Assemblea deve procedere alla nomina del Segretario. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere riportato sull'apposito libro verbali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento del contributo associativo annuale ed ogni socio ha diritto di voto secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio,

finanziario;

- b) la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo in accordo con quanto stabilito nell'art. 13 del presente statuto;
- c) l'esame di ricorso avverso al provvedimento di esclusione di un socio ai sensi dell'art.;
- d) fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- e) approvare il regolamento interno;
- f) deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, e sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

Tutte le delibere dell'Assemblea ed i bilanci approvati, sono in libera visione in ogni momento per i soci che ne fanno espressa richiesta, presso la sede dell'Associazione. Qualora la documentazione non sia conservata presso la

purché non ricopra cariche sociali, mediante delega. Ogni socio non può avere più di una delega.

Tutte le delibere dell'Assemblea ed i bilanci approvati, sono in libera visione in ogni momento per i soci che ne fanno espressa richiesta a qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione. Qualora la documentazione non sia conservata presso la sede legale, viene in ogni caso garantita ai soci la possibilità di esaminarla presso terzi ovvero di acquisirne copia, in questo caso i relativi costi sono a carico del richiedente.

Art. 11 L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Può nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da un decimo dei soci o dall'Organo di controllo.

All'Assemblea Ordinaria spetta di discutere e deliberare:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e, nei

sede legale, viene in ogni caso garantita ai soci la possibilità di esaminarla presso terzi ovvero di acquisirne copia, in questo caso i relativi costi sono a carico del richiedente.

Art. 11

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza:

- 1) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 2) sullo scioglimento del sodalizio e la nomina degli eventuali liquidatori.

Art. 12

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione.

Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio, pur che non ricopra cariche sociali, mediante delega. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è atta a deliberare in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci in regola con il versamento delle

casi previsti dalla Legge, il bilancio sociale;

- b) la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo in accordo con quanto stabilito nell'art. 13 del presente statuto, secondo il principio di libera eleggibilità;
- c) l'elezione dell'Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge e per l'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute dalla Legge, ivi inclusa la revisione legale dei conti qualora sussistano i requisiti professionali richiesti;
- d) l'esame di ricorso avverso al provvedimento di diniego di ammissione dell'aspirante socio e di esclusione di un socio ai sensi dell'art. 7;
- e) fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- f) approvare i regolamenti interni, ivi incluso il regolamento assembleare che può prevedere la partecipazione dei soci alle adunanze anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

quote sociali. È validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci, purché convocata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Le delibere vengono votate a maggioranza semplice per alzata di mano.

Prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, l'Assemblea deve procedere alla nomina del Segretario. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere riportato sull'apposito libro verbali.

dell'associato che partecipa e vota;

- g) revocare il mandato delle cariche elettive e deliberare sulle eventuali responsabilità;
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, e sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L'Assemblea ordinaria è atta a deliberare in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. È validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci, purché convocata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Le delibere vengono votate a maggioranza semplice per alzata di mano.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 12

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ossia:

- 1) sulle modifiche dello Statuto e su eventuali operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
- 2) sullo scioglimento del sodalizio e la nomina degli eventuali liquidatori.

Per modificare lo statuto, o per effettuare operazioni di fusione, scissione e trasformazione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in conformità delle leggi e dello Statuto. Spetta, tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a) curare le delibere dell'Assemblea;
- b) predisporre il rendiconto finanziario e la relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- c) stipulare gli atti e i contatti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) regolare i rapporti di lavoro che fanno

tre ad un massimo di undici membri eletti tra i soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in conformità delle leggi e dello Statuto. Spetta, tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a) curare le delibere dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio, la relazione generale ed eventualmente il bilancio sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- c) stipulare gli atti e i contatti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) regolare i rapporti di lavoro che fanno

capo all'Associazione;

- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.
- g) curare la redazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere dallo stesso delegate disgiuntamente ai relativi componenti, fatta eccezione per le delibere di

- 1) ammissione dei soci collettivi, diniego di ammissione dei soci persone fisiche ed esclusione dei soci, delibere che dovranno essere debitamente motivate;
- 2) predisposizione del rendiconto e della relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione e

capo all'Associazione;

- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.
- g) curare la redazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere dallo stesso delegate disgiuntamente ai relativi componenti, fatta eccezione per le delibere di:

- 1) ammissione dei soci collettivi, diniego di ammissione dei soci persone fisiche ed esclusione dei soci, delibere che dovranno essere debitamente motivate;
- 2) predisposizione del bilancio e della relazione generale da presentare all'Assemblea per

relativa convocazione.

Art. 15

I consiglieri che intendano rinunciare alla carica devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di soci e quanti si trovano in situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dall'ordinamento sportivo

Art. 16

Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito e possono essere ricoperte dai soci maggiorenni.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Al Presidente spetta il compito di dirigere il coordinamento dei lavori del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato senza preventiva

l'approvazione e relativa convocazione.

Art. 15

I consiglieri che intendano rinunciare alla carica devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di soci e quanti si trovano in situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dall'ordinamento sportivo

Art. 16

Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito e possono essere ricoperte dai soci maggiorenni.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Al Presidente spetta il compito di dirigere il coordinamento dei lavori del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da

delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica se nominato, e in mancanza di questo ad un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, indette a distanza di almeno venti giorni l'una dall'altra, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore.

banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica se nominato, e in mancanza di questo ad un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, indette a distanza di almeno venti giorni l'una dall'altra, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Associazione, oppure tra soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto dal Pretore di Modena, salva diversa indicazione nei regolamenti di giustizia interna della Federazione, Disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà, in modo inappellabile, anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio.

beni residui saranno devoluti a uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, sentita l'Autorità preposta.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Associazione, oppure tra soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto dal Pretore di Modena, salva diversa indicazione nei regolamenti di giustizia interna della Federazione, Disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà, in modo inappellabile, anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 20

Art. 20	
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 12 e seg. del Codice civile e ad altre norme di legge in materia di associazionismo	Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 12 e seg. del Codice civile e ad altre norme di legge in materia di Enti del Terzo settore e di associazionismo sportivo.

La Presidente evidenzia che nella formulazione di testo proposto dal Consiglio Direttivo è stata colta:

- 1) l'opportunità di modificare l'esercizio sociale dall'attuale esercizio solare a quello c.d. sportivo, in quanto più coerente con l'organizzazione delle attività. Evidenzia pertanto che l'esercizio 2019 avrà durata dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019 mentre il 1° settembre 2019 avrà inizio l'esercizio 2019/2020;
- 2) l'opportunità di indicare come sede esclusivamente il Comune e non anche la strada per evidenziare che l'eventuale modifica della sede all'interno dello stesso Comune non necessita di modifica statutaria. Rimane in ogni caso oggi invariata la sede in Via Ugo da Carpi 16/A;
- 3) l'esigenza di prevedere quorum rafforzati in caso di modifica statutaria;
- 4) l'opportunità di inserire la rappresentanza del socio minorenni in capo al genitore/tutore del minore anche in assemblea, riconoscendo così anche il diritto di voto.

La Presidente evidenzia che il testo proposto all'Assemblea ha implementato i requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo
- 4) articolo 90 della Legge 289/2002 per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica

così come di seguito evidenziato:

Clausola statutaria	riferimento	statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 90	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	3
Sede legale	21 CTS	2

Assenza di fini di lucro	21 CTS	3
Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;	Art. 90	3
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	2
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	3
Indicazione dell'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica con indicazione di discipline espressamente riconosciute dal CONI	Art. 90	3
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	3
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	4
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	5
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	5
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	6
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	6
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati"</i>) ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	Non disciplinato
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	6
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla"</i>	23 CTS	6, non derogato

<i>medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").</i>		
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35 CTS	4
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	6
<i>Definizione delle norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,</i>	art. 90	6, 7
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	4 DPR IVA	6, 7
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	4 DPR IVA	8
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;</i>	4 DPR IVA	10
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	6
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	6
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i> <i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>	Art. 24 cod.civ.	7 non disciplinato. Si rinvia alla disciplina del Codice civile
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	7
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	5
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessaria
Competenze assemblea	25 CTS	10
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	9
<i>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la</i>	4 DPR IVA	10

nomina degli organi direttivi dell'associazione		
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	4 DPR IVA	11
Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	4 DPR IVA	11
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	4 DPR IVA	10
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	10
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	11
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	10
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	4 DPR IVA	10
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	11
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	21 cod.civ.	11, 12
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	13
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non introdotto
L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;	art. 90	17

Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	11
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	11
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	11
Destinazione del patrimonio	8 CTS	8
Divieto distribuzione utili	8 CTS	3
<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	4 DPR IVA	3
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	11,14
<i>Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;</i>	art. 90	11
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS	8
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	11, 14
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	18
<i>Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione</i>	art. 90	18
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	18
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	18
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di</i>	4 DPR IVA	18

<i>pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>		
l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni	Art. 90	18
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	12
Rinvio alle norme CONI, CIO e statuti e regolamenti degli Organismi sportivi	Delibera CONI	1

Viene quindi data lettura dello statuto come da testo allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto. La Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, la Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

La Presidente viene delegata ad adempiere agli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto con assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, avendo operato delle modifiche statutarie ulteriori rispetto a quelle richieste dalla Legge mentre l'atto non è soggetto ad imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale (giusto provvedimento della Provincia di Modena n. 157 del 04/07/2013), per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 2) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO;
- 4) trasmissione dello statuto all'Ente affiliante unitamente al presente verbale al fine di supportare gli Uffici nella verifica della sussistenza dei requisiti di Legge.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 24,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte di Presidente e Segretario e dello Statuto allegato da parte di tutti i soci presenti.

IL SEGRETARIO

Davide Fantoni

LA PRESIDENTE

Baroldi Daniele

Allegato A facente parte integrante del verbale dell'assemblea del 17/07/2019

"BUONAVITA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

COSTITUZIONE SEDE DURATA

Art. 1

È costituita a norma dell'art. 36 e seguenti, del Codice civile, un'Associazione Sportiva denominata "BUONAVITA associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale", in breve "BUONAVITA ASD - APS".

L'Associazione esplicitamente accetta e applica le norme e le direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2

L'Associazione ha sede in Carpi (Modena).

La modifica della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta l'obbligo di modifica statutaria; la delibera viene assunta quindi dall'assemblea ordinaria dei soci ed il Presidente avrà cura di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria, agli Enti gestori di albi o registri a cui risulti iscritta nonché agli Enti cui risulti affiliata.

L'Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

SCOPO E OGGETTO

Art. 3

L'Associazione "Buonavita" non ha fini di lucro, durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che

la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge, essendo il patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse dall'associazione.

Le finalità promosse dall'associazione, di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, si realizzano attraverso le seguenti attività di interesse generale, dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso la realizzazione di attività didattiche con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della ginnastica per la salute e alle discipline orientali, nelle diverse metodiche riconosciute dagli Enti affiliati;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, attività editoriali, corsi e laboratori esperienziali.

Art.4

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà favorire incontri di studio, promuovere e organizzare lezioni, corsi di preparazione e approfondimento, seminari, serate culturali, convegni, conferenze, manifestazioni attinenti alle attività sportive e discipline orientali sopra elencate. La divulgazione di quanto sopra potrà avvenire anche attraverso stampati, libri, riviste, videocassette, siti e portali internet, ogni forma di promozione e qualsiasi tipo di mass-media.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi e ricreativi abilitati alla pratica delle suddette discipline.

Nella propria sede l'Associazione potrà proporre delle attività ricreative in favore dei soci, compresa la gestione di un punto di ristoro riservando la somministrazione ai soci quale attività accessoria e complementare.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale in quanto secondarie e strumentali, nel rispetto dei vincoli di Legge.

L'Associazione potrà svolgere qualunque operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione svolge l'attività senza distinzione di religione, di politica e di etnia, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione sia rispetto all'ammissione dei soci che nella partecipazione alla vita associativa.

SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione

- 1) le persone fisiche che dichiarino di condividere i fini associativi e si impegnano a collaborare alle attività nelle forme stabilite dagli organi sociali;
- 2) gli enti senza scopo di lucro che perseguano finalità riconducibili a quelle proprie dell'associazione e che organizzino attività compatibili rispetto a quelle promosse dall'associazione nel rispetto dei vincoli di Legge, nel rispetto dei parametri indicati dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in casi di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Per diventare socio è indispensabile:

- inoltrare domanda di ammissione su apposito modulo,
- accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione,
- versare la quota associativa.

Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Tutti i soci maggiorenni a qualsiasi categoria appartengano godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci minorenni vengono rappresentati in Assemblea dal genitore/tutore che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione al quale spetta l'elettorato attivo ma non quello passivo, a meno che non sia a sua volta socio del sodalizio. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci persone giuridiche partecipano all'associazione in persona del relativo legale rappresentante o suo delegato.

AMMISSIONE SOCI

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo componente in virtù della delega disgiunta a deliberare. Il provvedimento di accettazione deve essere comunicato al diretto interessato anche verbalmente mentre l'eventuale diniego, che potrà essere deliberato esclusivamente in via collegiale, dovrà essere comunicato per iscritto e dovrà essere debitamente motivato affinché l'interessato possa valutare se richiedere che la delibera di diniego sia sottoposta all'esame della prima Assemblea utile.

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno e a versare la quota annuale di adesione.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed alle Assemblee associative all'atto della loro ammissione, se antecedente alla delibera di convocazione dell'assemblea, nonché a collaborare alla realizzazione delle finalità associative nel rispetto delle inclinazioni e disponibilità di tempo di ciascuno, nonché a richiedere al Consiglio Direttivo l'accesso ai libri sociali.

I rapporti tra i soci e l'Associazione possono essere retti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7

La qualifica di socio viene perduta esclusivamente per recesso, esclusione o decesso.

Il recesso avviene automaticamente con la presentazione al Consiglio Direttivo, da parte del socio, della dichiarazione di dimissioni.

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) che, con il suo comportamento, crei una atmosfera in cui non sia più possibile collaborare per il perseguimento delle finalità associative.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso è previsto il rimborso della quota associativa.

FONDO COMUNE - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione.

Qualora l'associazione svolga anche attività diverse da quelle di interesse generale, nei documenti di bilancio dovrà essere specificata la natura secondaria e strumentale delle stesse ed il rispetto degli altri parametri di Legge.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio dovrà essere riutilizzato per il conseguimento delle finalità sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci, Organo sovrano;
- Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione;
- Presidente dell'Associazione;
- Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione generale dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo, salvo il termine più ampio di centoottanta giorni per motivate esigenze.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima. La convocazione potrà avvenire anche mediante fax o posta elettronica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini sopra indicati, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, l'Assemblea deve procedere alla nomina del Segretario. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere riportato sull'apposito libro verbali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento del contributo associativo annuale ed ogni socio ha diritto di voto secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio, purché non ricopra cariche sociali, mediante delega. Ogni socio non può avere più di una delega.

Tutte le delibere dell'Assemblea ed i bilanci approvati, sono in libera visione in ogni momento per i soci che ne fanno espressa richiesta a qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione. Qualora la documentazione non sia conservata presso la sede legale, viene in ogni caso garantita ai soci la possibilità di esaminarla presso terzi ovvero di acquisirne copia, in questo caso i relativi costi sono a carico del richiedente.

Art. 11 L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Può nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da un decimo dei soci o dall'Organo di controllo.

All'Assemblea Ordinaria spetta di discutere e deliberare:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla Legge, il bilancio sociale;
- b) la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo in accordo con quanto stabilito nell'art. 13 del presente statuto, secondo il principio di libera eleggibilità;
- c) l'elezione dell'Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge e per l'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute dalla Legge, ivi inclusa la revisione legale dei conti qualora sussistano i requisiti professionali richiesti;
- d) l'esame di ricorso avverso al provvedimento di diniego di ammissione dell'aspirante socio e di esclusione di un socio ai sensi dell'art.7;

- e) fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- f) approvare i regolamenti interni, ivi incluso il regolamento assembleare che può prevedere la partecipazione dei soci alle adunanze anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- g) revocare il mandato delle cariche elettive e deliberare sulle eventuali responsabilità;
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, e sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L'Assemblea ordinaria è atta a deliberare in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali. È validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci, purché convocata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Le delibere vengono votate a maggioranza semplice per alzata di mano.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 12

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza ossia:

- 1) sulle modifiche dello Statuto e su eventuali operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
- 2) sullo scioglimento del sodalizio e la nomina degli eventuali liquidatori.

Per modificare lo statuto, o per effettuare operazioni di fusione, scissione e trasformazione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la

deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti tra i soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in conformità delle leggi e dello Statuto. Spetta, tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a) curare le delibere dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio, la relazione generale ed eventualmente il bilancio sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- c) stipulare gli atti e i contatti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) regolare i rapporti di lavoro che fanno capo all'Associazione;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione;

- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.
- g) curare la redazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere dallo stesso delegate disgiuntamente ai relativi componenti, fatta eccezione per le delibere di:

- 1) ammissione dei soci collettivi, diniego di ammissione dei soci persone fisiche ed esclusione dei soci, delibere che dovranno essere debitamente motivate;
- 2) predisposizione del bilancio e della relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione e relativa convocazione.

Art. 15

I consiglieri che intendano rinunciare alla carica devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di soci e quanti si trovano in situazioni di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dall'ordinamento sportivo

Art. 16

Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito e possono essere ricoperte dai soci maggiorenni.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Al Presidente spetta il compito di dirigere il coordinamento dei lavori del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica se nominato, e in mancanza di questo ad un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, indette a distanza di almeno venti giorni l'una dall'altra, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore.

Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, sentita l'Autorità preposta.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Associazione, oppure tra soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto dal Pretore di Modena, salva diversa indicazione nei regolamenti di giustizia interna della Federazione, Disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà, in modo inappellabile, anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio.



DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 20

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 12 e seg. del Codice civile e ad altre norme di legge in materia di Enti del Terzo settore e di associazionismo sportivo.

FIRME DEI PRESENTI :

1 *Giorgio Salvarani* GIORGIO SALVARANI

2 *Laura Gavioli* LAURA GAVIONI

3 *Paolo Giovanardi* PAOLO GIOVANARDI

4 *Daniela Fantoni* DANIELA FANTONI

5 *Valentina Re* VALENTINA RE

Roberto Foroni ROBERTO FORONI

Mameluska Ferrami MAMELUSKA FERRAMI

Elisabetta Romagnoli ROMAGNOLI ELISABETTA

Clara Fantozzi FANTOZZI CLARA

Paolo Giovanazzi PAOLO GIOVANAZZI

Francesca Tirelli TIRELLI FRANCESCA

Baraldi Cristina CRISTINA BARALDI

Grazia Garuti GRAZIA GARUTI

Villiam Cesarini VILLIAM CESARINI

5 *Daniela Baraldi* DANIELA BARALDI

Ruggero Galdi RUGGERO GALDI

Anna Cateuani ANNA CATEUANI

16

17